



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta n.63 del **15.11.2017**

n° **182**

OGGETTO: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N.452 (CMV MODELLO BL/G N.15347 DEL 18.10.2017) AI SENSI DELL'ART.55 OCTIES DEL D.LGS N.165/2001.

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di novembre alle ore 19,00 in Manfredonia e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:

RICCARDI ANGELO Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
la TORRE GIUSEPPE
RINALDI PASQUALE
ZAMMARANO ADDOLORATA

FRATTAROLO NOEMI
STARACE INNOCENZA A.
OGNISSANTI MATTEO

Sono assenti gli Assessori: =====.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: GALANTINO GIULIANA.

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il dipendente di ruolo identificato con matricola n. 452, compiutamente generalizzato agli atti del procedimento, con nota del 24.03.2017, acquisita al protocollo generale in data 03.04.2017 al n.11877, ha chiesto di essere sottoposto a visita medico collegiale, al fine del riconoscimento della inabilità assoluta e permanente al lavoro, in conformità del disposto di cui all'art.2, comma 12, della Legge 08.08.1995 n.335;
- con verbale n. 15347 del 18.10.2017 la Commissione medica di verifica di Bari - Ministero dell'economia e delle finanze - su richiesta dell'Ufficio Trattamento Previdenziale del 3° Settore di questa Amministrazione, giusta nota n.13754 del 14.04.2017, ha proceduto agli accertamenti sanitari nei confronti del dipendente sopra richiamato, finalizzati al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 2, comma 12 della L. 335/95;

Dato atto che:

- la Commissione ha espresso il seguente giudizio medico-legale:
 - a) *non idoneo permanentemente e in maniera assoluta al servizio come dipendente di pubblica amministrazione, ex art. 55 octies del D. Lgs. 165/2001, e a proficuo lavoro;*
 - b) *non sussiste la assoluta e permanente impossibilità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa ex art. 2 comma 12 della L. 335/95;*
 - c) *la inidoneità di cui alla lettera a) risulta determinata, in maniera preponderante, da infermità non dipendenti da causa di servizio;*
- detto verbale risulta acquisito agli atti dell'Ente in data 30.10.2017 al n.38851 di protocollo, in uno al verbale integrale trasmesso in plico sigillato, notificato al dipendente in questione in data 06.11.2017 con nota prot. n.39323 del 03.11.2017, e successivamente notificato "in mani proprie" in plico sigillato e allo stesso destinato, in data 07/11/2017;
- ad oggi non risulta che lo Stesso abbia mosso alcuna formale contestazione al suo contenuto;
- il Dipendente in questione ricopre un incarico dirigenziale esclusivo e non fungibile, anche se recentemente mitigato dall'art. 1, comma 221 della L. 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016 secondo cui "Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale");
- per effetto delle conclusioni adottate dalla commissione medica (*inidoneità permanente ed in maniera assoluta al servizio come dipendente di pubblica amministrazione, ex art. 55 octies del D. Lgs. 165/2001, e a proficuo lavoro*) non appare possibile conferire alcun diverso incarico dirigenziale né prospettare un suo diverso utilizzo attraverso l'istituto del demansionamento;

Dato atto che il regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 124/2008, non contiene una disciplina applicabile alla gestione del procedimento amministrativo in questione;

Richiamati:

- la Circolare INPDAP n.57 del 24.10.1997 che prevede, in caso di presenza di domanda di pensione di inabilità ai sensi dell'art.2, comma 12, della Legge 335/1995 che la

Commissione medica di verifica esprima un giudizio di inabilità permanente al servizio; in tal caso l'Ente di appartenenza può disporre la dispensa dal servizio, senza ulteriori accertamenti sanitari, nel caso in cui l'iscritto sia in possesso dei requisiti minimi contributivi previsti dalla previgente normativa per l'inabilità relativa alle mansioni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni);

- l'art.15, comma 3, dei D.P.R. 29/10/2001 n.461 che testualmente recita: *"In conformità dell'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro ed all'adozione degli atti necessari per la concessione dei trattamenti pensionistici"*;
- l'art.55-octies del decreto legislativo 30/3/2001 n.165, rubricato: *"Permanente inidoneità psicofisica"* che testualmente recita: *"Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti della amministrazioni pubbliche, di cui all'art.2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro ..."*;
- l'art.5, comma 4, del D.P.R. 27/7/2011 n.171, *"Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli Enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"* che testualmente recita: *"Nel caso di accertata inidoneità permanente assoluta, l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo 8."*;
- l'art.8 del medesimo D.P.R. 27/7/2011 n.171, che testualmente recita: *"Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente di cui all'articolo 1, comma 1, l'amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta indennità sostitutiva del preavviso."*;
- la Circolare INPS n.33 del 8 marzo 2012 che fornisce chiarimenti riguardo all'applicazione del predetto D.P.R. 171/2011;
- l'art.31, comma 1, del CCNL Dirigenza del Comparto Regioni/Autonomie Locali che testualmente recita: *"Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello del recesso per giusta causa, nei casi previsti dall'art. 20, comma 3, e dall'art. 25, comma 1 lett. b), per la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:*
 - a) 8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni;*
 - b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre".;*

Visto l'art.5, comma 8, del D.L. n.95/2012, convertito nella legge n.135/2012 che, in materia di monetizzazione delle ferie, prevede: *"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche..... sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto....."*;

Vista, in merito, la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n.40033 del 08.10.2012, condivisa dal Ministero dell'Economia e della Finanza – Dipartimento RGS-GOP - con nota n.94806 del 09.11.2012, con la quale ha fornito alcune indicazioni ai fini della definizione dell'esatta portata e delle corrette modalità applicative della nuova disciplina legislativa, precisando, tra l'altro, che il divieto di monetizzazione delle ferie *“non opererebbe in relazione a quelle altre vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa e di controllo del datore di lavoro. In questi casi, infatti, si ritiene che l'impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile o comunque riconducibile al dipendente. Si tratta delle ipotesi in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile in alcun modo (decesso, risoluzione per inidoneità permanente ed assoluta).....Si tratta di situazioni che, proprio per i loro contenuti specifici, non sono considerate rispondenti alla ratio della legge e, quindi, vengono escluse dal suo ambito di applicazione”*;

Considerato, pertanto:

- che, nell'impossibilità di un diverso utilizzo del menzionato Dipendente, sussista il presupposto oggettivo per l'adozione del provvedimento di recesso da parte dell'Amministrazione comunale dal rapporto di lavoro con il menzionato Dipendente derivante da sopravvenuta impossibilità della prestazione ai sensi dell'art. 1463 c.c., secondo quanto previsto all'art. 55 octies del D. Lgs. 165/2001 nonché agli artt. 20, commi 2 e 3 del CCNL 10.4.1996 dell'Area II della dirigenza (Regioni ed AA.LL.), come integrato dall'art. 9 del CCNL 12.2.2002;
- che non sussistono *ictu oculi* evidenze tali da nutrire perplessità sul procedimento attraverso il quale la valutazione medica è stata acquisita, né sulle sue conclusioni;
- di dover adottare nel proprio *corpus* normativo le disposizioni contenute nel D.P.R.n. 171 del 27 luglio 2011, compatibilmente con le specificità dei rispettivi ordinamenti, dandone informazione alle OO.SS. secondo quanto previsto dalla contrattazione nazionale, in assenza di precipua disciplina dell'istituto nel Regolamento degli uffici e dei servizi vigente;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di dover procedere:

- ad esprimere atto di indirizzo per la risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente di ruolo identificato con matricola n. 452 perché risultato non idoneo permanentemente e in maniera assoluta al servizio come dipendente di pubblica amministrazione, ex art.55 octies del decreto legislativo 30/3/2001 n.165 ed al proficuo lavoro, a decorrere dal 01.12.2017;
- ad incaricare il competente dirigente all'adozione del successivo provvedimento di liquidazione della mancato preavviso ai sensi dell'art.31, comma 1, del CCNL Dirigenza del Comparto Regioni/Autonomie Locali, nonché al pagamento sostitutivo delle eventuali ferie spettanti e non godute alla data della risoluzione del rapporto di lavoro;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 08.05.2017 con la quale è stata approvato il nuovo funzionigramma delle strutture organizzative permanenti del Comune di Manfredonia;

Visto il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della G.C. n.124 del 06.03.2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n.165/2001;

Verificata la propria competenza ad adottare l'atto di indirizzo in questione;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art.49 del suindicato Decreto Legislativo;

A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto esplicitato in narrativa che qui s'intende integralmente trascritto,

1. di prendere atto del verbale n. 15347 del 18.10.2017 della Commissione medica di verifica di Bari - Ministero dell'economia e delle finanze - su richiesta dell'Ufficio Trattamento Previdenziale del 3° Settore di questa Amministrazione, giusta nota n.13754 del 14.04.2017, con la quale si è proceduto agli accertamenti sanitari nei confronti del dipendente di ruolo identificato con matricola n. 452, finalizzati al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 2, comma 12 della L. 335/95;
2. di prendere atto, altresì, del seguente giudizio medico-legale espresso dalla Commissione di cui al punto precedente:
 - *non idoneo permanentemente e in maniera assoluta al servizio come dipendente di pubblica amministrazione, ex art. 55 octies del D. Lgs. 165/2001, e a proficuo lavoro;*
 - *non sussiste la assoluta e permanente impossibilità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa ex art. 2 comma 12 della L. 335/95;*
 - *la inidoneità di cui alla lettera a) risulta determinata, in maniera preponderante, da infermità non dipendenti da causa di servizio;*
3. di adottare nel proprio corpus normativo le disposizioni contenute nel D.P.R.n. 171 del 27 luglio 2011, compatibilmente con le specificità dei rispettivi ordinamenti, dandone informazione alle OO.SS. secondo quanto previsto dalla contrattazione nazionale e, conseguentemente di applicare ai procedimenti afferenti alle fattispecie in questione le norme contenute nel predetto D.P.R. n. 171/2011 (Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella GU n.245 del 20-10-2011) al caso di specie;
4. di esprimere, pertanto, atto di indirizzo per la risoluzione, con contestuale collocamento a riposo dal 1 dicembre 2017, del rapporto di lavoro in essere con il dipendente di ruolo identificato con matricola n. 452 in quanto inidoneo permanentemente e in maniera assoluta al servizio come dipendente di pubblica amministrazione, ex art. 55 octies del D. Lgs. 165/2001, e a proficuo lavoro;
5. di esprimere, conseguentemente, i seguenti indirizzi, nei confronti dei Dirigenti:
 - del Settore "*Gestione Risorse Umane*" per la gestione del procedimento di cui al punto precedente, compresa la liquidazione di ogni spettanza contrattualmente dovuta, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso e delle ferie maturate e non godute, ove spettanti;
 - del Settore "*Economico-Finanziario*" per la gestione del procedimento di elaborazione della pratica di pensione da trasmettere ai competenti uffici dell'INPS nonché per la quantificazione del trattamento di quiescenza e di fine servizio spettanti;

6. di notificare il presente atto al Dipendente in questione nonché alla sede provinciale dell'INPS ex INPDAP;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da unanime, favorevole e separata votazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Galantino

IL PRESIDENTE

F.to: Riccardi

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data 21 NOV.2017 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. 41820 del 21 NOV.2017.
3. è stata trasmessa in data 21 NOV.2017 ai seguenti uffici per l'esecuzione:

Al Dirigente del 1° Settore.

Al Dirigente del 4° Settore.

4.
 - è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
 - è divenuta esecutiva il per decorrenza del termine di cui all'art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 21 NOV.2017

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Galantino

E' copia conforme all'originale.
Data 21 NOV.2017

Il Segretario Generale